



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 12019/2022 promossa da:

Parte_1 in persona del legale rappresentante *p.t.*, C.F. P.IVA_1 con sede legale in Pontassieve, fraz. Sieci, Via Einaudi n. 2/b, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Staderini C.F. C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Lungarno della Zecca Vecchia n. 28, come da procura alle liti a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

Contro

CP_1, C.F. C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Paoli, C.F. C.F._3 e Benedetta Castellucci, C.F. C.F._4, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via dei Colatori n.10 a Sesto Fiorentino (FI), giusta procura allegata alla comparsa di risposta.

CONVENUTO

OGGETTO: società di persone.

CONCLUSIONI

per parte attrice: *“in via istruttoria... (omissis)”*

nel merito: 1) respinte tutte le eccezioni ex adverso sollevate, accertare e dichiarare che il signor CP_1 si è reso inadempiente agli obblighi societari a suo tempo assunti come indicati e descritti nella premessa dell'atto di citazione; 2) conseguentemente condannare il signor Luca

CP_1 sempre per i titoli di cui alla premessa dell'atto di citazione, a versare alla Parte_1 [...] la somma di €. 590.854,89= oltre agli oneri patiti e patienti con decorrenza dal mese di settembre 2020, o quella maggior o minor somma che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo;

3) condannare il signor CP_1 a rifondere all'attrice gli onorari, le spese, il rimborso forfettario di legge, le anticipazioni oltre al c.a.p. e all'i.v.a., se dovuta, sui compensi imponibili."

Per parte convenuta: *"- in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Parte_1 in persona del suo socio e amministratore Sig. Controparte_2 per assenza di volontà sociale posto che l'azione giudiziale è stata intrapresa dal rappresentante senza poteri e per l'effetto rigettare le domande di parte attrice in quanto nulle, inefficaci e/o inammissibili con conseguente condanna della stessa alle spese e compensi professionali del presente giudizio;*

- in via preliminare degradata accertare il mancato rispetto della clausola compromissoria contenuta nell'art. 15 dei patti sociali e per l'effetto rigettare le domande dell'attrice in quanto improponibili e/o improcedibili con conseguente condanna della stessa alle spese e compensi professionali del presente giudizio e con conseguente responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;

- nel merito, respingere integralmente le domande proposte dalla parte attrice nei confronti dell'odierno convenuto per le causali tutte di cui in narrativa, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.

In via istruttoria: (...)".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Società Parte_1 (nel prosieguo C.F._5 ha convenuto in giudizio CP_1 proprio socio al 50% e amministratore al pari di Controparte_2 premettendo di svolgere attività commerciale di vendita di macchinari per pelletterie, accessori e ricambi, nonché assistenza tecnica, riparazione e manutenzione degli stessi presso la clientela e deducendo che:

- in base al riparto interno delle attività svolte a far data dalla costituzione della Società, il Sig. CP_2 effettuava l'assemblaggio, il montaggio e la messa a punto delle macchine da cucitura,

mentre il Sig. CP_1 svolgeva riparazioni e manutenzioni al domicilio dei clienti;

- dai primi mesi del 2020 il convenuto manifestava a terzi la propria volontà di provocare lo scioglimento anticipato della Società al raggiungimento, da parte sua, dell'età pensionabile, dal settembre del medesimo anno cessava di prestare la propria attività lavorativa, prima adducendo a motivo della propria inerzia problemi di salute e poi senza fornire ulteriori giustificazioni, intraprendendo in proprio una nuova attività di impresa agricola e utilizzando l'automobile aziendale per finalità personali;

- il 4.8.2021 veniva emessa l'Ordinanza di accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal convenuto nei confronti del socio CP_2 per la revoca a quest'ultimo dell'incarico di amministratore, provvedimento integralmente riformato con Ordinanza del 25.2.2022, pronunciata all'esito del giudizio di reclamo;

- nelle more del duplice grado del procedimento cautelare, CP_1 aveva esercitato in via esclusiva il ruolo di amministratore e aveva gestito l'attività sociale in modo sconsiderato, licenziando l'unica dipendente della Società;

- la condotta del convenuto aveva ingenerato una drastica riduzione dei ricavi della Società e la perdita di valore dell'azienda.

Tutto ciò esposto, l'attrice ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento di CP_1 agli obblighi a suo carico quale amministratore e, per l'effetto, la condanna dello stesso al pagamento a proprio favore, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di €. 590.854,89 o di quella maggiore o minore risultante dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al saldo, con rifusione delle spese di lite.

CP_1 si è regolarmente costituito in giudizio, contestando integralmente in fatto e in diritto le allegazioni avversarie e deducendo:

- il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, stante il disposto di cui all'art. 6 dell'atto costitutivo, che stabilisce la necessità della firma congiunta di entrambi i soci per gli atti di straordinaria amministrazione ed in quanto l'azione giudiziale per l'accertamento della responsabilità attiene a rapporti sociali ed è finalizzata a modificare sostanzialmente il patrimonio della Società, di talché il suo esercizio integra un atto di straordinaria amministrazione, da compiersi da parte di entrambi i soci;

- l'incompetenza del giudice adito, contenendo l'atto costitutivo la clausola compromissoria recante la previsione della competenza arbitrale per le controversie relative alle violazioni del

contratto sociale;

- l'insussistenza del proprio inadempimento, avendo prestato attività lavorativa diversificata per la società, non avendo utilizzato i beni aziendali per scopi personali, né avviato un'attività imprenditoriale in proprio in violazione dell'atto costitutivo;

- che, al contrario, il socio **CP_2** era stato inadempiente agli obblighi sociali, per avere in passato sottratto beni aziendali (mastici e piedini), apposto microcamere nascoste nella sede, avviato trattative segrete per cedere l'immobile di proprietà della società e in cui ne era fissata la sede, nonché sottratto indebitamente e gestito in via esclusiva le credenziali di accesso al conto corrente on-line della Società;

- che nessun danno era derivato dai propri atti di gestione della Società.

Tutto ciò esposto, il convenuto ha chiesto: in via preliminare, l'accertamento del difetto di legittimazione attiva di **Parte_1** in persona del socio e amministratore **Controparte_2** per assenza di volontà sociale posto che l'azione giudiziale era stata intrapresa da rappresentante senza poteri; in via preliminare graduata, accertare il mancato rispetto della clausola compromissoria contenuta nell'art. 15 dei patti sociali; nel merito, respingere le domande proposte nei propri confronti in quanto infondate in fatto ed in diritto; in ogni caso, la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.

A seguito della prima udienza, le parti, autorizzate dal Giudice, hanno depositato le rispettive memorie ex art. 183 comma VI cpc.

Il procedimento è stato istruito con prove orali e documentali; è stata successivamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

* * *

1. L'eccezione di incompetenza.

L'eccezione del convenuto, sollevata sul presupposto della competenza arbitrale in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 15 dell'atto costitutivo della Società (doc. 1 citazione), è inammissibile poiché tardiva, in quanto non rilevabile d'ufficio e proposta con comparsa di costituzione e risposta depositata una volta decorso il termine previsto dagli artt. 163 e 167 cpc

(nella formulazione applicabile *ratione temporis*, precedente rispetto alla recente riforma adottata con D. Lgs 149/2022) di 20 giorni antecedenti l'udienza del 10.5.2023, fissata ai sensi dell'art. 168 bis comma V cpc e sostituita con trattazione scritta della causa, integrante udienza a tutti gli effetti, a norma dell'art. 127 ter cpc..

2. L'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in giudizio in capo alla Società

Controparte_3

L'eccezione di insussistenza, in capo a Parte_1 della legittimazione ad agire ed a stare in giudizio in persona del socio e amministratore Controparte_2 è stata sollevata dal convenuto sul presupposto del difetto nella formazione della volontà di detta Società, presupponendo l'iniziativa di promuovere l'azione per l'accertamento della responsabilità dei soci l'assunzione di una decisione integrante atto di straordinaria amministrazione, da adottarsi congiuntamente ad opera della totalità di essi.

Il rilievo è infondato.

Invero, premesso il disposto di cui all'art. 2260 cc, a mente del quale *“i soci rispondono verso la società dei danni cagionati per l'inosservanza degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale”*, legittimata ad agire nei confronti del socio e, in particolare, del socio amministratore, è la Società in nome collettivo a fronte della violazione di obblighi normativi ovvero derivanti dal contratto, produttiva di danni a proprio carico.

Ne consegue che l'iniziativa giudiziaria volta all'accertamento della responsabilità del socio di Società di persone è riconducibile alla fattispecie dell'azione contrattuale e, secondo la prevalente giurisprudenza di merito a cui questo Giudice aderisce, compete alla stessa Società, legittimata all'esperimento mediante il proprio Rappresentante - senza che sia a tal fine necessaria l'adozione di una delibera dell'assemblea, difettando questo organo in tale tipo di società (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2872 del 1992) – con esclusione della legittimazione del singolo socio (cfr. Tribunale di Genova 16.5.2016: *“ai sensi degli artt. 2260 e 2293 c.c. la legittimazione all'azione sociale nei confronti degli amministratori di s.n.c. spetta alla società. Non è inammissibile l'azione sociale di responsabilità promossa da tutti i soci costituenti la compagine sociale della s.n.c. escluso il socio amministratore della cui responsabilità si tratta.”* Si vedano anche Tribunale di Napoli 19.11.1994; Tribunale di Milano 16.4.1992; Tribunale di Milano 8.10.1990), ammesso in taluni casi all'esercizio di azione surrogatoria di responsabilità nei confronti degli amministratori per atti di *mala gestio* (Tribunale Milano, Sez. VIII, 11/09/2003).

Venendo al caso di specie, pertanto, tenuto conto che **Email_1** è una Società in nome collettivo composta dai soli due soci, Signori **CP_2** e **CP_1** entrambi dotati del potere di amministrazione e di rappresentanza legale, correttamente l'azione sociale di responsabilità nei confronti del secondo è stata proposta dalla Società, rappresentata dal primo.

Né una preclusione alla proposizione dell'azione qui esercitata da parte della Società rappresentata dal solo socio **Controparte_2** è rinvenibile nella clausola di cui all'art. 6 dell'atto costitutivo (doc. 1 allegato alla citazione), secondo cui *“l'amministrazione e la rappresentanza legale della società spettano ai due soci con firma congiunta per la straordinaria amministrazione e disgiunta per l'ordinaria.”*

A riguardo, infatti, vanno richiamati il disposto di cui all'art. 2298 cc, a mente del quale l'amministratore di Società in nome collettivo munito di poteri di rappresentanza può compiere tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale, a prescindere dalla loro rilevanza economica e dalla natura giuridica, fatte salve le limitazioni risultanti dall'atto costitutivo o dalla procura, e l'interpretazione fattane dalla giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto, secondo cui all'interno degli atti riconducibili all'oggetto sociale *“(…) non si pone alcuna differenza, nemmeno in relazione al carattere dispositivo o conservativo dell'atto stesso, rilevando soltanto l'incidenza che l'atto abbia sugli elementi costitutivi dell'impresa e sulla possibilità di esistenza della stessa, sicché, qualora lo statuto sociale distingua tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione, può ritenersi eccedente l'ordinaria amministrazione, in quanto estraneo all'oggetto sociale, l'atto dispositivo che sia suscettibile di modificare la struttura dell'ente e perciò sia con tale oggetto contrastante, essendo esteriormente riconoscibile come non rivolto a realizzare gli scopi economici della società, perché da essi esorbitante”* (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8538 del 05/05/2004. In termini: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15422 del 22/07/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1550 del 13/02/1998).

Ciò detto, nel caso di specie la promozione, da parte di Co.gi.Mac. in persona del socio amministratore **Controparte_2** del giudizio di responsabilità verso il convenuto, parimenti socio e amministratore, per *mala gestio* non integra certamente un atto di straordinaria amministrazione nell'accezione fatta propria dalla giurisprudenza della SC, trattandosi di azione esercitata al fine non della modifica radicale e irreversibile dell'ente in quanto esorbitante dai suoi scopi economici, bensì a tutela del patrimonio preesistente e per la sua reintegrazione, sul presupposto del compimento di atti pregiudizievoli da parte di **CP_1** rispetto all'interesse della Società.

Infine, non esclude il potere della Società di agire in giudizio sulla determinazione assunta da uno dei suoi amministratori, il Sig. **CP_2** l'opposizione esercitata dall'altro, il Sig. **CP_1** destinatario delle domande di accertamento dell'inadempimento e risarcitorie, a norma dell'art. 2257 cc, applicabile alle Società in nome collettivo in virtù del richiamo fatto dall'art. 2293 cc, secondo cui, quando l'amministrazione spetti disgiuntamente a più soci, ciascuno può opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che essa sia compiuta, e sull'opposizione decide la maggioranza dei soci.

Invero, il veto così strutturato dalla normativa codicistica serve evidentemente ad impedire singoli atti di gestione futura, attiene alla sola attività amministrativa ed ha la funzione di consentire l'avvio di un iter di definizione del contrasto in seno alla Società (a norma dell'ultimo comma, i soci decidono a maggioranza sull'opposizione).

Ne consegue che l'opposizione non si presta ad essere formalizzata in corso di causa, mediante deduzione in atto processuale e rispetto ad iniziativa giudiziaria della Società a seguito della determinazione di uno dei suoi amministratori e rappresentanti.

In definitiva, per tutto quanto esposto, sussiste la legittimazione ad agire della Società attrice, rappresentata da uno dei propri soci e amministratori, **Controparte_2**

3. Nel merito, la domanda di parte attrice di accertamento dell'inadempimento del convenuto e la conseguente domanda risarcitoria.

Le pretese azionate dalla Società attrice attengono all'accertamento dell'inadempimento del convenuto ai propri obblighi quale amministratore e alla condanna dello stesso al pagamento a titolo di risarcimento di danni dell'importo di €. 590.854,89, e sono riconducibili alla fattispecie della responsabilità contrattuale, atteso, per un verso, il rinvio dell'art. 2260, comma 1 c.c. alle norme sul mandato, richiamato dall'art. 2293 cc in materia di Società in nome collettivo e, per altro verso, l'orientamento in tal senso consolidato nella giurisprudenza della **Co** in materia di responsabilità dell'amministratore di Società di capitali per violazione dei doveri attinenti alla carica ricoperta, indubbiamente applicabile altresì alle controversie del medesimo tipo inerenti a Società di persone (cfr. *ex multis* Cass. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 2015).

Ne deriva l'applicabilità del principio di portata fondamentale in materia di riparto dell'onere di allegazione e prova nelle controversie in materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,

limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.; cfr ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n. 9351).

Tanto premesso, le allegazioni dell'attrice in ordine all'inadempimento attribuito al convenuto si appuntano: *i)* sull'aver comunicato a terzi (fornitori e clienti), a far data dai primi mesi del 2020, la propria intenzione di provocare lo scioglimento di **Parte_1** una volta raggiunta l'età pensionabile (citazione, pag. 4); *ii)* sull'aver interrotto dal settembre 2020 la propria attività di manutenzione e riparazione di macchine da cucire presso gli acquirenti di detti apparecchi destinati a laboratori artigianali di pelletteria adducendo in un primo momento, quale infondata giustificazione, problematiche di salute indimostrate e comunque di non grave entità e, in un secondo momento, senza neppure motivare la propria astensione dal lavoro e dedicandosi in proprio ad altra attività imprenditoriale, estranea all'oggetto sociale di **Parte_1** *iii)* sull'aver, ciononostante, continuato ad utilizzare l'automobile aziendale; *iv)* sull'aver unilateralmente deciso di risolvere il rapporto di lavoro tra **Parte_1** e la sua unica dipendente amministrativa, comunicandole il licenziamento in difetto dei presupposti; *v)* sull'aver proposto il ricorso ex art. 700 cpc per la revoca dell'incarico di amministratore nei confronti di **Controparte_2** accolto in primo grado e rigettato all'esito di reclamo, gestendo in maniera inidonea la Società nelle more del giudizio cautelare.

Sul piano delle conseguenze pregiudizievoli, sostiene inoltre l'attrice che la condotta del convenuto e, in particolare, l'omessa prestazione dell'attività lavorativa unitamente alla divulgazione di notizie non concordate né mai assunte dalla Società sul suo scioglimento anticipato, avrebbero provocato sia perdite rilevanti evincibili dal confronto tra i bilanci degli anni dal 2020 in poi e quelli antecedenti, sia una *"forte svalutazione degli asset (fra i quali la clientela)"* da cui sarebbe derivata la perdita di valore dell'azienda, rilevante ai fini dell'eventuale vendita futura della stessa, sia infine spese per l'utilizzo improprio di beni aziendali.

Le deduzioni in ordine al proprio inadempimento sono fermamente contestate dal convenuto, il quale ha rilevato l'inesistenza di un obbligo a suo carico di svolgimento in esclusiva di attività lavorativa di riparazione e manutenzione di macchine da cucire fuori dalla sede della Società e ha eccepito l'inadempimento da parte dell'altro socio e amministratore, **Controparte_2** degli

impegni di assemblamento di macchinari per la cucitura e gestione dell'attività e del patrimonio di **Parte_1** esponendo vicende oggetto del precedente contenzioso cautelare e aventi ad oggetto, segnatamente, la distrazione di beni e danaro a proprio favore ad opera del Sig. **CP_2** e l'assunzione di plurime iniziative in parte condivise con la dipendente poi licenziata (quali ad esempio l'appropriazione di materiale e strumenti, il collocamento di microcamere nella sede della Società, la manifestazione della pretesa di detenere in esclusiva le credenziali per l'accesso a conti correnti e di svolgere lui stesso l'attività lavorativa in sede evitando pesanti trasferte), pregiudizievoli per la Società.

Riepilogate le posizioni delle parti, si osserva, per un verso, che le allegazioni attoree in ordine all'inadempimento attribuito al convenuto sono generiche, per la gran parte non riconducibili agli obblighi sullo stesso gravanti quale amministratore della Società, bensì riferibili all'attività lavorativa svolta quale socio, e tutte comunque indimostrate e, per altro verso, che del pari non sono stati allegati con sufficiente precisione né dimostrati i danni cagionati alla Società dalla condotta inadempiente dell'amministratore, sig. **CP_1**

Invero, sotto il primo profilo, occorre evidenziare che il potere di amministrazione, attenendo alla gestione della società nell'ambito dei doveri previsti dalle disposizioni di legge disciplinanti la materia (artt. 2257, 2295, 2298 cc) e, in quanto non incompatibili, da quelle sul mandato, oltre che dall'atto costitutivo, include il compimento di tutti gli atti e l'assunzione di tutte le iniziative utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

Orbene, nel caso di specie le condotte addebitate al convenuto non integrano grave violazione delle disposizioni normative in materia societaria, di quelle sul mandato e delle clausole dell'atto costitutivo, per le motivazioni tutte che si vanno ad esporre.

Quanto alla divulgazione a terzi, quali fornitori e clienti, della propria intenzione da parte del convenuto di cessare la propria attività lavorativa una volta raggiunta l'età pensionabile, provocando e intendendo conseguire lo scioglimento anticipato della Società, si tratta di condotta genericamente descritta (non è allegato né provato a chi, in quali contesti e con quali conseguenze sarebbero stati riferiti i *desiderata* del Sig. **CP_1** ed evidentemente inidonea ad integrare violazione dei doveri del buon amministratore e di quelli del diligente mandatario, dovendosi al contrario osservare che – per come prospettata – l'intenzione del convenuto si palesa legittima, posto che pacificamente l'attività sociale si basa in via esclusiva sull'apporto lavorativo dei due soci e ne è prevista dall'atto costitutivo la durata sino al 2050, allorché il Sig. **CP_1** avrà quasi 90 anni: per tali motivi, non appare contrastante con i doveri del socio

amministratore manifestare la propria preferenza per una risoluzione anticipata del contratto costitutivo e per la cessazione di impegnative attività di lavoro manuale una volta maturati i presupposti per la pensione di anzianità o vecchiaia.

Con riferimento all'interruzione, dal settembre 2020, delle trasferte e dell'attività di manutenzione e riparazione delle macchine da cucire presso i clienti, detta contestazione è inconferente rispetto all'esercizio dell'attività di amministrazione della Società ed attiene, a ben vedere, al rapporto lavorativo con quest'ultima.

In ogni caso, per un verso, contrariamente a quanto sostenuto negli scritti difensivi attorei, il convenuto non è un socio d'opera, per tale intendendosi colui che, a titolo di conferimento, apporta alla società il proprio lavoro manuale o intellettuale, senza acquisire lo status di dipendente, bensì partecipando agli utili e assumendo i rischi dell'impresa, posto che nel caso di specie entrambi i soci hanno conferito ex art. 2247 c.c. denaro, come si evince dall'art. 5 dell'atto costitutivo.

Per altro verso, non si rinviene nell'atto costitutivo (doc. 1 allegato alla citazione) alcuna previsione in ordine alla spettanza al solo convenuto dei compiti di riparazione e manutenzione delle macchine vendute da **Parte_1** né è stata allegata e provata l'adozione da parte di questa di decisioni successive alla costituzione circa la netta spartizione delle attività lavorative tra i due soci amministratori, nel senso che il solo Sig. **CP_1** si sarebbe fatto carico di detti compiti e delle trasferte laddove invece il Sig. **CP_5** si sarebbe dovuto occupare di attività lavorative da svolgersi presso la sede della Società.

Sul punto, in particolare, nei propri scritti difensivi l'attrice si è limitata a fare riferimento ad una spartizione di fatto degli incombenzi lavorativi all'atto della costituzione della Società, circostanza che tuttavia non esclude che legittimamente il Sig. **CP_1** potesse esigere un mutamento dell'assetto iniziale, peraltro motivato dall'avanzare dell'età e da esigenze personali e di salute.

Ciò detto e premessa la portata assorbente dell'estraneità delle censure inerenti il rapporto lavorativo rispetto agli impegni del Sig. **CP_1** quale socio amministratore, si osserva che, anche ad intendere l'allegazione come riferita all'inidoneità della scelta del convenuto di modificare il sistema sino a quel momento adottato, non si vede sotto quale profilo detta decisione possa qualificarsi di per sé come esorbitante e inadeguata rispetto all'oggetto sociale, posto che ben avrebbero i due soci e amministratori potuto ripartire le attività svolte diversamente dal passato, senza conseguenze negative in ordine all'attività di vendita a terzi di macchine da cucire e

assistenza post vendita.

Proseguendo, l'utilizzo di beni aziendali, quali l'auto FIAT Panda per spostamenti personali ed un telefono cellulare, da parte del Sig. *CP_1* è doglianza anch'essa generica e indimostrata, posto che appare pacifico l'uso promiscuo di detti beni da parte dei soci per ragioni personali e imprenditoriali e, comunque, non sono specificate né provate la durata dell'uso, la sua inappropriatezza, la sottrazione alla Società dei beni allorquando essi erano necessari all'altro socio.

Non è di per sé violativo dei doveri del buon amministratore neanche lo svolgimento di attività di impresa agricola individuale da parte del convenuto, riconducibile a settore neppure in concorrenza con quello in cui opera *Parte_1*

Ancora, quanto alla risoluzione del contratto con la dipendente storica della Società, si tratta di decisione assunta dal convenuto e di cui, tuttavia, non è allegata né dimostrata l'inadeguatezza.

Al contrario, per un verso, si evidenzia il dato pacifico del calo del fatturato nel periodo successivo all'emergenza pandemica, che verosimilmente potrebbe aver reso necessaria la riduzione dei costi per il personale, come constatato in molteplici realtà analoghe.

Per altro verso, nulla è detto in atti né è stato dimostrato circa le conseguenze negative della decisione assunta dal convenuto, non essendo in particolare stato dedotto alcun pregiudizio in termini di perdite o mancati guadagni per la riduzione del personale, ovvero di impossibilità o maggiore difficoltà nel conseguimento dell'oggetto sociale.

Infine, con riferimento alla proposizione, da parte del convenuto, di azioni quale quella cautelare per la revoca dell'incarico di amministratore nei confronti dell'altro socio, *Controparte_2* si tratta evidentemente di iniziativa assunta – come la presente – nell'interesse della Società, non riconducibile a *mala gestio* e verosimilmente maturata in seno all'irriducibile e acceso conflitto tra i due soci amministratori, che appare rappresentare allo stato il maggior ostacolo alla fruttuosa gestione dell'attività di *Parte_1*

Sotto il secondo profilo, richiamata la riconduzione di cui sopra si è dato atto della responsabilità dell'amministratore all'ambito contrattuale, si osserva che del tutto indimostrati sono rimasti i danni genericamente lamentati dalla Società attrice ed il nesso causale tra gli stessi e la condotta attribuita al convenuto.

Invero, insufficienti a dimostrare le perdite patite da *Parte_1* sono le copie dei bilanci degli anni anteriori al 2020 depositate dall'attrice quali allegati alla citazione (docc. 20 e ss), che

attengono al periodo pregresso a quello per cui è causa.

Né la carenza probatoria è stata colmata dal deposito dei bilanci per il biennio 2020 e 2021 da parte del convenuto, che evidenziano perdite rispetto al passato delle quali tuttavia non è provata la riconducibilità sotto il profilo causale all'inadempimento del convenuto ai propri impegni di amministratore, essendo emerse – per quanto esposto – criticità sotto più profili, attinenti al rapporto tra i soci ed al corretto adempimento ad opera degli stessi degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro con **Parte_1**

Del pari indimostrata è la perdita di clientela e la conseguente riduzione del valore dell'azienda, circostanze del tutto genericamente asserite e non desumibili dai documenti agli atti, né oggetto di istanze di prova orale.

4. Le istanze di prova e CTU.

L'esito della causa - ovvero il rigetto delle domande attoree per difetto di idonea allegazione dell'inadempimento del convenuto agli obblighi assunti quale amministratore e per difetto di prova dei danni e del nesso causale con la condotta inadempiente del Sig. **CP_1** – comporta l'irrelevanza delle prove orali assunte su istanza dell'attrice, inerenti all'inosservanza di impegni lavorativi ad opera di controparte, ed altresì di quelle non ammesse e della CTU contabile, le prime in parte irrilevanti, in parte superflue poiché attinenti a circostanze pacifiche, in parte parimenti inerenti al rapporto lavorativo tra il convenuto e **Parte_1** la seconda, chiesta per la stima del danno patrimoniale, esplorativa e irrilevante, stanti le carenze assertive e probatorie della difesa della Società.

5. Le spese di lite e la domanda ex art. 96 c.p.c. della convenuta.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in base ai parametri di cui al D.m. 10.3.2014, n. 55, come aggiornati dal D.m. 13.8.2022, n. 147, medi per tutte le fasi del giudizio, con valore individuato in ragione di quello della domanda risarcitoria.

Il convenuto ha altresì formulato domanda ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'attrice, che tuttavia non merita accoglimento.

Secondo la giurisprudenza infatti *“in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'“an” e sia del “quantum debeatur”, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”* (Cass. n. 9080/2013).

L'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1 c.p.c. presuppone dunque l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto), i quali devono essere provati da chi formula la domanda (Cass. n. 24645/2007).

Nel caso di specie, il convenuto non ha dimostrato alcuno di questi presupposti e, pertanto, la domanda risarcitoria è infondata.

Nemmeno può essere irrogata la condanna di ufficio ex art. 96, comma 3 c.p.c. in quanto è ragionevole ritenere che l'attrice non potesse avvertire facilmente l'infondatezza della propria domanda (Cass. S.U. n. 9912/2018).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta la domanda proposta da *Parte_1* ei confronti di *CP_1* ;
- 2) condanna *Parte_1* al pagamento nei confronti di *CP_1* delle spese di lite, che liquida in €. 29.193,00 per compensi di avvocato, spese generali in misura pari al 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge.

Firenze, 29.1.2026.

Il Giudice

dott.ssa Silvia Orani

Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio Dott. Pietro Giulio Dazzi.